

l'intervento in esame differisce da quello dell'anno precedente per due aspetti che rendono quindi solo parzialmente utilizzabile la RT allegata alla legge di bilancio 2023.

Innanzitutto, la modifica in esame riguarda il secondo mese di congedo parentale mentre la precedente legge aveva riguardato il primo mese di congedo: è ben possibile ipotizzare un tasso decrescente di fruizione del beneficio tra il primo e il secondo mese, mentre la RT sconta un effetto attrattivo (desumibile dall'onere per contribuzione figurativa) sostanzialmente identico a quello ipotizzato nella scorsa legge di bilancio, il che comunque assume carattere prudenziale.

Inoltre, il beneficio in esame è modulato in misura differente negli anni e appare ragionevole ipotizzare un tasso di attrattività minore negli anni (dal 2025) in cui l'aumento è più contenuto (al 60%): anche in questo caso, invece, la RT sconta un effetto attrattivo del tutto sovrapponibile a quello ipotizzato a fronte di un aumento dell'indennità all'80%.

Anche tale scelta dovrebbe condurre ad una sovrastima dell'onere.

Per gli anni dal 2025 in poi, scorporando il dato relativo ai nuovi percettori (effetto "attrazione") si evince che l'onere l'anno scorso stimato a regime per l'aumento del beneficio all'80% per coloro che comunque avrebbero fruito del congedo era pari a circa 120 milioni di euro, mentre l'omologo dato relativo all'aumento al 60% dovrebbe essere pari a circa 100 milioni di euro e dunque non è proporzionato al differente aumento percentuale¹⁶. Anche tale dato assume quindi carattere di evidente prudenzialità.

Nel complesso, appare realistico ipotizzare una sovrastima dell'onere complessivo, assumendo per appropriata la quantificazione recata dalla più dettagliata RT alla precedente legge di bilancio.

Per quanto attiene al personale scolastico, appare utile acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità dell'assunzione di invarianza degli oneri adottata dalla RT, atteso che l'utilizzo del congedo parentale potrebbe essere esercitato continuativamente per l'intero periodo massimo fruibile (1 mese), mentre il limite sotto il quale possono essere effettuate le sostituzioni dei docenti assenti con personale in servizio è di 10 giorni.

Articolo 37

(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

Il comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, riconosce per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del

¹⁶ La RT all'articolo 1, comma 359, della legge di bilancio 2023 prevedeva una maggiore spesa per prestazioni di 120 milioni di euro nel 2023, 209 milioni nel 2024 e 215 milioni nel 2025 ma a fronte di un incremento dal 30 all'80 per cento mentre il caso in esame considera un aumento al 60 per cento.

lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Il comma 2 riconosce l'esonero di cui al comma 1, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Il comma 3 stabilisce che per gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La RT afferma che dagli archivi gestionali INPS è stata desunta, per l'anno 2022, la seguente platea di lavoratrici con tre o più figli, di cui almeno uno di età inferiore a 18 anni, rientrante nel campo di applicazione della norma in esame:

Lavoratrici non agricole settore privato a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 110.470;
- retribuzione media mensile: 1.970 euro;
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 10;

Lavoratrici agricole a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 390;
- retribuzione media mensile: 1.825 euro;
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 8.

Dai medesimi archivi gestionali INPS è stata desunta, per l'anno 2022, la seguente platea di lavoratrici con due o più figli, di cui almeno un minore con età inferiore a 10 anni, rientrante nel campo di applicazione della norma in esame:

Lavoratrici non agricole settore privato a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 569.000;
- retribuzione media mensile: 2.030 euro;
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 10;

Lavoratrici agricole a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 1.475;
- retribuzione media mensile: 1.818 euro;
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 8.

Ai fini della quantificazione dell'onere si è ipotizzata prudenzialmente l'invarianza della platea nel periodo oggetto della valutazione e l'effetto di compensazione tra i nuovi ingressi e le uscite per raggiungimento del 18° anno del figlio minore.

Sono stati inoltre utilizzati i seguenti parametri:

- decorrenza della norma: 1° gennaio 2024.

- aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente non agricola: 9,19%;
- aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente agricola: 8,84%.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella NADEF.

Per quanto attiene all'onere derivante dall'applicazione della norma alle lavoratrici nel settore pubblico la stima è stata predisposta sulla base delle osservazioni relative alla distribuzione per età delle lavoratrici del settore pubblico rapportata a quelle del settore privato e immaginando una uguale distribuzione dei figli per età. Si è poi ipotizzato una maggiorazione dell'onere del 20% rispetto a quello derivante dall'applicazione della norma nel settore privato.

La valutazione è stata effettuata al netto degli effetti dell'applicazione della norma relativa al cuneo fiscale che riduce mediamente l'aliquota generale (contributiva) a carico della lavoratrice di cinque punti percentuali.

Sono stati considerati, infine, gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media fiscale del 24% alle lavoratrici (sulla base delle nuove aliquote Irpef in vigore dal 2023).

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

Onere derivante dall'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice dipendente del settore privato agricolo e non agricolo e del settore pubblico con 3 o più figli fino al 18-simo anno del figlio più piccolo nel limite annuo di 3.000 euro calcolato su base annua per gli anni 2024-2026 e, per il solo anno 2024, per le donne con 2 o più figli fino al 10° anno di età del figlio più piccolo

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Sgravio lavoratrice non agricola privata e pubblica			Sgravio lavoratrice agricola			Totale		
	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di sgravio al netto effetti fiscali	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di sgravio al netto effetti fiscali	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di sgravio al netto effetti fiscali
2024	-746,0	179,1	-566,9	-1,1	0,2	-0,9	-747,1	179,3	-567,8
2025	-262,2	62,9	-199,3	-0,5	0,1	-0,4	-262,7	63,0	-199,7
2026	-268,2	64,3	-203,9	-0,5	0,1	-0,4	-268,7	64,4	-204,3
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Abbattimento del 100% della quota di contributi previdenziali a carico di lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli (fino a 18 anni) e, in via sperimentale, per le donne con 2 o più figli (fino a 10 anni), per il triennio 2024-2026		E CO				-747,1	-262,7	-268,7	-747,1	-262,7	-268,7
			S C	747,1	262,7	268,7						
		effetti fiscali	E T	179,3	63,0	64,4	179,3	63,0	64,4	179,3	63,0	64,4

Al riguardo, sulla base dei dati indicati dalla RT e premesso che non risultano forniti sufficienti elementi informativi in merito alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico, ipotizzando una numerosità per queste ultime pari a circa un quarto di quella ascritta alle dipendenti private (dovrebbe teoricamente – sulla base di meri criteri di proporzionalità - attestarsi su un quinto, ma il settore pubblico tipicamente registra più elevati tassi di occupazione femminile) e livelli stipendiali identici (in quanto il loro verosimile, maggiore importo medio dovrebbe essere assorbito dall'aumento dell'onere del 20% operato prudenzialmente dalla RT), la quantificazione riferibile al 2024 per le dipendenti non agricole appare sostanzialmente corretta.

Si osserva poi che l'asserita riduzione dell'onere per tenere conto dell'esonero contributivo generale viene stimata pari mediamente a 5 p.p., il che, anche considerando i livelli retributivi medi indicati dalla RT, sembra nel complesso un'ipotesi prudenziale, potendosi ritenere plausibile una riduzione maggiore dell'aliquota contributiva per effetto dell'esonero valido per tutti i lavoratori e quindi un minor impatto della norma in esame. Questo ridurrebbe l'importo della quantificazione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, *mutatis mutandis* (assenza del beneficio di cui al comma 2 e dell'esonero contributivo generalizzato, previsto anch'esso per il solo 2024), anche le quantificazioni per il 2025 e il 2026 sembrano corrette.

Nulla da osservare sugli oneri relativi alle lavoratrici dipendenti del settore agricolo e, per tutte le lavoratrici, sugli effetti fiscali indotti.

Articolo 38 **(Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)**

Il comma 1 esclude, nella determinazione dell'ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al DPR n. 398 del 2003, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il comma 2 dispone che all'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante l'aggiornamento del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (in materia di modalità di calcolo dell'ISEE), di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 3, per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, incrementa di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui